

**PRESIDENTE.** È stata ritirata, come quella del deputato Boncompagni.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Allora accetto quella dell'onorevole Pisanelli, a cui sono sostanzialmente conformi le proposte degli onorevoli Bonghi ed Ugdulena, perchè fanno rimanere impregiudicata questa grave e difficile questione che riguarda le gallerie e i musei.

Studiata più maturamente la difficile questione, tenendo pur conto degli atti di fondazione, si presenterà un'apposita legge colla quale si studierà di provvedere per quanto è possibile alla conservazione di quei tesori dell'arte, glorie d'Italia, conciliandola col rispetto dovuto ai diritti di proprietà.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che la proposta dell'onorevole Ugdulena è la più larga, perchè parla anche di collezione di arti e antichità, mentre le altre non ne fanno cenno.

L'onorevole Ugdulena ha chiesto la parola per una dichiarazione...

**UGDULENA.** La mia dichiarazione è semplicissima.

Mi pare che gli emendamenti degli onorevoli Bonghi e Pisanelli siano in sostanza lo stesso che l'articolo proposto da me, talchè la cosa si riduce oramai ad una semplice questione di forma.

Crede solamente che ci ha un punto nel quale differiamo lo esprimo più chiaramente che, nonostante questa sospensione, l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie ha avuto luogo anche per le gallerie ed altre collezioni d'arte o d'antichità. Prima differenza.

Seconda differenza, che è d'alquanto maggiore importanza: io non dichiaro nel mio articolo che queste collezioni sono inalienabili, laddove l'onorevole Pisanelli le dichiara inalienabili. Questa è la differenza sostanziale che passa tra noi due; in tutto il resto siamo perfettamente d'accordo. Ora io credo nell'interesse della libertà e del principio che informa questa legge, che non si debba dichiarare, nemmeno provvisoriamente, questa inalienabilità; che basti dichiarare che codeste collezioni sono indivisibili, perchè può darsi benissimo il caso che il proprietario o i proprietari vogliano alienarle tutte in favore di un altro, anche a favore dello Stato.

A noi cosa importa che il proprietario sia uno piuttosto che un altro? Che sia il principe Borghese, per esempio, od il principe Torlonia? Questo non c'importa. Non c'importa nemmeno che il compratore sia uno straniero, perchè questi oggetti resteranno sempre in Roma come proprietà italiana, soggetta alle leggi dello Stato, fino a quel giorno nel quale sarà fatta una nuova legge che ne permetta l'esportazione.

Noi, coll'ultimo articolo di questa legge, intendiamo impedire questa esportazione, sì delle collezioni indivise, come d'ogni altro oggetto d'antichità o d'arte che sia in alcun luogo dell'antico Stato romano.

Mi pare dunque che il mio articolo, appunto perchè

non contiene la parola *inalienabili*, sia il più favorevole alla libertà ed al principio che informa tutta questa legge.

Quello che ci interessa è che codeste collezioni rimangano nel paese, che rimangano indivise; che poi il proprietario sia uno piuttosto che un altro, questo a noi non interessa. Io tengo piuttosto che sia nell'interesse della libertà del commercio che cotali collezioni possano passare da un proprietario ad un altro sempre indivise, senza potersi esportare fuori dello Stato, finchè ciò non sia permesso per una apposita legge.

Finora la legge romana non permetteva nè la divisione nè l'esportazione.

Ecco l'unica differenza che è tra me e l'onorevole Pisanelli. L'onorevole Pisanelli aggiunge un vincolo di più a queste proprietà, io questo vincolo lo scioglio sino d'ora.

**PISANELLI.** Se l'onorevole Ugdulena avesse ben ricordata la sua prima proposta.

**BONGHI.** Non è più quella.

**PISANELLI.** L'ha corretta dopo.

**BONGHI.** Cosa importa?

**PISANELLI.** Io ho presentata la mia proposta con questo solo scopo di dichiarare cioè che la deliberazione che prendeva la Camera era puramente *provvisoria*, e di mettere il Ministero in mora di presentare una nuova legge su questo argomento, concetto che mancava nella proposta dell'onorevole Ugdulena.

*Una voce.* C'è.

**PISANELLI.** Si è poi mutata questa sua proposta.

In ultimo le nostre proposte non differiscono che nell'*inalienabilità*.

Ora l'onorevole Ugdulena dice: *non si dividano*.

Ma pensi l'onorevole Ugdulena che il diritto di divisione fra i coeredi è tanto importante quanto il diritto di alienazione.

Voi impedito di dividere, ed io aggiungo: impedito l'alienazione. Se volete una cautela prendetela seria e compiuta.

Ho aggiunto questa parola *inalienabile*, poichè in una proposta fatta nell'Assemblea romana da un giureconsulto distinto quale era l'Armellini, il quale proponeva una legge simile a quella proposta dall'onorevole Ugdulena e da me, si stabiliva la *indivisione* e la *inalienabilità*.

Ad ogni modo mi pare che, se la Camera vuol prendere una deliberazione atta a tutelare queste collezioni, bisogna che stabilisca a un tempo la *indivisione* e la *inalienabilità*.

**BONGHI.** La proposta da me fatta è simile a quella dell'onorevole Ugdulena.

**PRESIDENTE.** Ella non propone l'*inalienabilità*, ma solamente l'*indivisibilità*.

**BONGHI.** Questo non è il vero punto nel quale differisce la nostra proposta. La differenza che ci corre è questa.